



N.32 2021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONELLO COSENTINO

- Presidente -

Dott. ELISA PICARONI

- Rel. Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE

- Consigliere -

Dott. ANNAMARIA CASADONTE

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO

- Consigliere -

Oggetto

CONDOMINIO

Ud. 29/09/2020 - CC

R.G.N. 22534/2019

Rep. @.1.

CROFF 32

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22534-2019 proposto da:

CONDOMINIO

, in persona dell'Amministratore

pro tempore, elettivamente domiciliato in I

-
-
;

- ricorrente -

contro

SIMONA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 157/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/01/2019;

5078
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2020 dal Consigliere Relatore dott. ELISA PICARONI.

Ritenuto che il Condominio _____ di Via C _____
_____ ricorre, sulla base di due motivi, per la
cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino, pubblicata il
25 gennaio 2019, ^{che ha} rigettato l'appello proposto dal medesimo
Condominio avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 363 del
2017, e nei confronti di Simona _____ ;

che la Corte d'appello, dopo avere rilevato che effettivamente
l'atto di citazione era carente dell'avviso *ex art. 163, n. 7), cod. proc.*
civ. avuto riguardo alla decadenza dalla facoltà di eccepire
l'incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., ha
ritenuto che la nullità «sebbene sussistente», non comportasse la nullità
dell'intero giudizio di primo grado, e dovesse ritenersi «comunque
sanata», dal momento che il Condominio non aveva eccepito in sede di
gravame l'incompetenza del giudice adito;

che la parte intimata non ha svolto difese in questa sede;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi
dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che con il primo motivo è denunciata violazione o
falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, 159, 162, 164 cod. proc. civ. in
relazione all'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., nonché omessa/ insufficiente
motivazione, e si contesta che la Corte d'appello, dopo avere rilevato la
nullità della citazione introduttiva, che aveva inficiato l'intero giudizio
di primo grado, non abbia provveduto a rinnovare gli atti, come
imposto dall'art. 164 cod. proc. civ., ritenendo erroneamente che la
nullità fosse sanata;

che il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132, n. 4, cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione e omesso esame di un fatto storico, riproponendo le censure già esposte nel motivo che precede sotto il diverso profilo della motivazione apparente ;

che il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il rimanente;

che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la nullità della citazione introduttiva per mancanza dell'avvertimento *ex* art. 163, n. 7, cod. proc. civ. imponeva la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguenziale rinnovazione dello stesso e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (*ex plurimis*, Cass. n. 7885 del 2018; Cass. n. 10580 del 2013; Cass. Sez. U 9217 del 2010);

che, stante la contumacia del Condominio nel giudizio di primo grado, non era configurabile la sanatoria della nullità in oggetto, la quale presuppone – giusta la previsione dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. – che il convenuto si sia costituito e non abbia eccepito la nullità;

che l'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà alla rinnovazione del giudizio di merito, regolando anche le spese del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 settembre 2020.

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 7 GEN. 2021
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA